



UNIVERSITÀ DI PISA

Contratto Collettivo Integrativo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo da erogare per gli esercizi 2006 e 2007

La delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale

VISTO: l' art. 4 del C.C.N.L. stipulato il 9 agosto 2000 che demanda alla contrattazione integrativa le seguenti materie in relazione al trattamento accessorio per il personale tecnico – amministrativo:

- 1) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per le progressioni economiche orizzontali e per la remunerazione della produttività collettiva ed individuale;
- 2) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio con riferimento:
 - alla definizione della percentuale di risorse da destinare ad incentivazione in relazione agli obiettivi e ai programmi;
 - alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici;
- 3) i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche orizzontali;
- 4) i criteri generali per la corresponsione dei compensi con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge;
- 5) i criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate al lavoro straordinario tra le strutture;
- 6) i criteri generali in ordine alla corresponsione dell' indennità di responsabilità di cui all' art. 63, comma 2, del C.C.N.L.;

VISTI: il contratto collettivo integrativo sui criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate ai compensi per il lavoro straordinario per l'anno 2006, siglato il 24 maggio 2006;

VISTO: il contratto collettivo integrativo sui criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate ai compensi per il lavoro straordinario per l'anno 2007, stipulato il 29 marzo 2007 come integrato il 18 giugno 2007 ;

VISTO: il contratto collettivo integrativo sui criteri e sulle modalità di selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno delle categorie, stipulato il giorno 16 novembre 2005 come integrato il 18 giugno 2007;

VISTO: l'accordo sull'istituzione dell'indennità accessoria mensile siglato il 4 settembre 2007;

convengono quanto segue in ordine al trattamento accessorio da corrispondere al personale tecnico – amministrativo per gli anni 2006 e 2007.

Accessorio 2006 - Stanziamento di competenza		
Lavoro straordinario		€ 761.967,00
Produttività 2006		
fondo per tutto l'Ateneo	€ 966.399,00	
fondo aggiuntivo per l'amministrazione centrale	€ 127.469,00	
fondo aggiuntivo per le strutture DSS	€ 350.000,00	
fondo per la qualità della prestazione professionale per l'amministrazione centrale	€ 25.823,00	
fondo per la qualità della prestazione professionale per le strutture DSS	€ 25.823,00	
integrazione derivante da risparmio part-time 2005 (quota 20%)	€ 190.802,00	
		€ 1.686.316,00
Fondo per la produttività collettiva e straordinario finanziati con fondi propri		(*)
Sostegno mobilità sul territorio		€ 51.646,00
Indennità art. 41, c. 4 CCNL 27.1.2005		
applicazione CCNL 28.03.2006, art 5 c. 2 (0,3% monte salari 2003)	€ 161.206,00	
incremento 0,10% monte salari 1999 CCNL 13.5.2003 art. 4	€ 46.486,00	
incremento quota parte 0,33% monte salari 1999 CCNL 13.5.2003 art. 4	€ 125.980,00	
incremento quota parte 0,21% monte salari 2001 CCNL 27.01.2005 art. 41, co. 1	€ 81.582,00	
applicazione CCNL 28.03.2006, art 5 c. 1 (quota parte 0,2% monte salari 2003)	€ 83.290,00	
		€ 498.544,00
Indennità di responsabilità cat. B, C e D		
fondo indennità di responsabilità art. 63, c.3 CCNL 9/8/2000	€ 542.401,00	
integrazione fondo per personale cat. B,C,D art. 63, c.2 CCNL 9/8/2000	€ 100.000,00	
		€ 642.401,00
Compensi per disagio e rischio		€ 247.900,00
Totale stanziamento 2006		€ 3.888.774,00
Economie da stanziamenti anni precedenti		€ 90.000,00
Fondo per la produttività collettiva derivante da contratti conto terzi - Tit.7, Cat. 19, cap. 2 (**)		€ 195.968,00
Totale complessivo		€ 4.174.742,00
(*) nel rispetto dei limiti previsti dalla legge finanziaria 2006 (l. n.266/2005)		
(**) importo totale accantonato al 31 dicembre 2006 lordo amministrazione al netto dell'Irap		

Accessorio 2007 - Stanziamento di competenza		
Lavoro straordinario		€ 761.967,00
Produttività 2007		
fondo per tutto l'Ateneo	€ 966.399,00	
applicazione CCI 16.11.2005 art. 8, c. 2 e 5	-€ 24.583,00	
fondo aggiuntivo per l'amministrazione centrale	€ 127.469,00	
fondo aggiuntivo per le strutture DSS	€ 350.000,00	
fondo per la qualità della prestazione professionale per l'amministrazione centrale	€ 25.823,00	
fondo per la qualità della prestazione professionale per le strutture DSS	€ 25.823,00	
integrazione derivante da risparmio part-time 2006 (quota 20%)	€ 182.800,00	
integrazione produttività per n.6 coordinatori dell'emergenza Cat. D (del. CdA n.195 del 11/07/06)	€ 11.546,00	
		€ 1.665.277,00
Fondo per la produttività collettiva e straordinario finanziati con fondi propri		(*)
Sostegno mobilità sul territorio		€ 51.646,00
Indennità art. 41, c. 4 CCNL 27.1.2005		
applicazione CCNL 28.03.2006, art 5 c. 2 (0,3% monte salari 2003)	€ 161.206,00	
incremento 0,10% monte salari 1999 CCNL 13.5.2003 art. 4	€ 46.486,00	
incremento quota parte 0,33% monte salari 1999 CCNL 13.5.2003 art. 4	€ 125.980,00	
incremento quota parte 0,21% monte salari 2001 CCNL 27.01.2005 art. 41, co. 1	€ 81.582,00	
applicazione CCNL 28.03.2006, art 5 c. 1 (quota parte 0,2% monte salari 2003)	€ 83.290,00	
		€ 498.544,00
Indennità di responsabilità cat. B, C e D		
fondo indennità di responsabilità art. 63, c.3 CCNL 9/8/2000	€ 542.401,00	
integrazione fondo per personale cat. B,C,D art. 63, c.2 CCNL 9/8/2000	€ 100.000,00	
		€ 642.401,00
Compensi per disagio e rischio	€ 247.900,00	
integrazione ind. autisti	€ 14.000,00	€ 261.900,00
Totale stanziamento 2007		€ 3.881.735,00
Fondo per la produttività collettiva derivante da contratti conto terzi - Tit.7, Cat. 19, cap. 2 (**)		€ 137.175,00
Totale complessivo		€ 4.018.910,00
(*) nel rispetto dei limiti previsti dalla legge finanziaria 2006 (l. n.266/2005)		
(**) importo totale accantonato al 26 ottobre 2007 lordo amministrazione al netto dell'Irap		

Art. 1 – Fondo per la produttività collettiva anni 2006 e 2007

1. L'importo di Euro **1.155.276,74¹** lordo Amministrazione al netto dell'IRAP, destinato alla remunerazione della produttività collettiva per l' **anno 2006** e l'importo di Euro **1.124.616,00²** lordo Amministrazione al netto dell'IRAP, destinato alla remunerazione della produttività collettiva per l' **anno 2007**, verranno ripartiti selettivamente nel modo seguente.
2. La ripartizione tra le strutture dell' Ateneo (strutture didattiche, scientifiche e di servizio ed Amministrazione Centrale) verrà effettuata dividendo l' importo disponibile per il numero delle unità di personale in servizio nell' Ateneo rispettivamente al 31/12/2006 e al 31/12/2007, tenuto conto delle unità di personale assunte e cessate dal servizio in corso d' anno, ivi comprese le unità di personale a tempo determinato con contratto di durata pari ad almeno un anno, e moltiplicando il risultato così ottenuto per il numero di unità di personale in servizio presso ciascuna struttura, ivi comprese le unità di personale a tempo determinato di cui sopra, al fine di ottenere il budget di struttura.
Sono esclusi dal computo e dalla ripartizione il personale di Categoria EP, il personale di Categoria D beneficiario dell'indennità di responsabilità di cui all' art. 63, comma 3, del C.C.N.L. 9/8/2000, il personale il personale destinatario delle disposizioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 del CCNL 27.01.2005³ e il personale che abbia beneficiato, per lo stesso anno di competenza, dei compensi di cui all' art. 18 della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'attribuzione della produttività collettiva al personale, nell'ambito di ciascuna **Struttura didattica, scientifica e di servizio**, avverrà con la metodologia di seguito descritta.
Ciascuna unità di personale verrà valutata secondo i seguenti parametri:

1. Formazione ed aggiornamento professionale (partecipazione a corsi interni ed esterni con certificazione e valutazione finale; partecipazione a seminari, convegni, congressi ecc. con redazione di una relazione al responsabile della struttura e/o ai colleghi, con graduazione della valutazione in relazione a semplice partecipazione o partecipazione con presentazione di nota o poster al convegno)	punti 15
2. Orari di lavoro finalizzati al miglior funzionamento delle strutture e all' ampliamento degli orari di apertura all' utenza esterna (con eventuale valutazione delle presenze in servizio)	punti 25
3. Attività disagiate e/o rischiose	punti 20
4. Attività di supporto a didattica e ricerca (pubblicazioni, supporto a ricerche ed esercitazioni)	punti 20

¹ L'importo è formato dalla somma dei seguenti addendi: 966.399,00 + 190.802,00 – 1.924,26.

² L'importo è formato dalla somma dei seguenti addendi: 966.399,00 + 182.800,00 – 24.583,00.

³ Per il periodo 1 gennaio - 31 ottobre 2006 è escluso il personale in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale solo se equiparato alla dirigenza del medesimo Servizio Sanitario Nazionale.

5. Qualità della prestazione professionale (disponibilità, attenzione alla soluzione dei problemi e alle esigenze dell'utenza, assunzione di responsabilità e impegno al di là di quanto già previsto dalle qualifiche professionali di appartenenza, precisione e qualità delle prestazioni svolte, capacità di proporre soluzioni innovative, capacità di condividere e di trasmettere conoscenze)	punti 20
---	-----------------

I parametri illustrati nella tabella precedente non sono utili per la ripartizione al personale della quota prevista dall'art. 4, comma 5, secondo periodo, del Regolamento d'Ateneo per i contratti e le convenzioni in collaborazione e per conto terzi.

Nel ripartire tale quota, i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio o di una struttura dell'Amministrazione Centrale, adotteranno, in accordo con i rappresentanti del personale nella struttura, i criteri di ripartizione considerati più consoni, anche tenendo conto della partecipazione diretta del personale tecnico-amministrativo alle prestazioni assoggettate alla disciplina del citato Regolamento.

4. I responsabili di ciascuna struttura didattica, scientifica e di servizio debbono concordare con i rappresentanti del personale nelle singole strutture o con il personale le modalità per l'attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli parametri.
Saranno poi attribuiti i punteggi alle singole unità di personale con riferimento ai parametri di cui sopra e verrà quindi effettuata la somma dei punteggi attribuiti a ciascuna unità di personale. Eventuali valutazioni negative del dipendente dovranno essere supportate da specifiche contestazioni.
5. La valutazione, effettuata dal responsabile della struttura in cui l'interessato ha prestato la sua attività, è tempestivamente comunicata al dipendente. Il dipendente, ricevuta l'informazione, può, entro 15 giorni, formulare proprie osservazioni, sulle quali deve essere acquisito il parere del Comitato di Valutazione di cui all'art. 58, comma 3, del C.C.N.L. 9/8/2000, presieduto dal Direttore Amministrativo. Il Comitato delibera entro 20 giorni.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, sulla base del punteggio definitivamente attribuito a ciascuna unità di personale si procederà ad effettuare la divisione del budget assegnato alla struttura per il totale dei punteggi ottenendo così il compenso per la produttività per ogni punto.
Si moltiplicherà poi l'importo del compenso per punto per il numero dei punteggi attribuiti ad ogni persona ottenendo in tal modo l'importo del compenso spettante a ciascuna unità di personale.
Non si può procedere ad alcun pagamento al personale afferente alla struttura fino a quando non è decorso il termine di 15 giorni di cui al comma 5 o, in caso di presentazione di osservazioni da parte del/dei dipendente/i, fino alla definitiva attribuzione del punteggio a seguito del parere espresso dal Comitato di Valutazione, entro il termine previsto al comma 5.
Le modalità di valutazione del personale della struttura devono essere rese pubbliche.
7. Il fondo aggiuntivo per la produttività collettiva, pari ad Euro **350.000,00** lordo Amministrazione al netto dell'IRAP per ciascun anno considerato (2006 e 2007), verrà assegnato alle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio e sarà suddiviso come segue.
La somma sarà ripartita in proporzione al numero del personale in servizio rispettivamente al 31/12/2006 e al 31/12/2007, calcolato come indicato all'art. 3, comma 2, e andrà a sommarsi alla quota parte destinata alle singole Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio e distribuita come indicato al comma 3 dello stesso articolo.

8. La somma di Euro **25.822,85** lordo Amministrazione al netto dell'IRAP per ciascun anno considerato (2006 e 2007), già destinata ai compensi per la produttività individuale del personale delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, assegnata secondo il metodo di cui al comma precedente, andrà ad integrare il fondo per la produttività collettiva e sarà riservata a remunerare ulteriormente i dipendenti che, in ciascuna struttura, avranno ottenuto il punteggio più alto in relazione al parametro 5, di cui al comma 3, "Qualità della prestazione professionale". A parità di punteggio, il budget a tal fine a disposizione della struttura verrà suddiviso in parti uguali.
9. Il sistema di ripartizione previsto per l'Amministrazione Centrale, di cui al comma seguente, potrà essere esteso alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, su richiesta dei responsabili delle strutture e d'intesa con il personale, previa comunicazione alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali.
10. Le quote dell'importo totale indicato al comma 1 che verranno assegnate per il 2006 e 2007 alle strutture dell' **Amministrazione Centrale**, secondo il metodo di cui al comma 2, verranno ripartite sulla base degli obiettivi raggiunti e delle attività svolte negli anni 2006 e 2007, risultanti dalle relazioni presentate al Consiglio di Amministrazione dal Direttore Amministrativo e dai Dirigenti. I criteri di ripartizione dei compensi per la produttività collettiva nell' Amministrazione Centrale debbono essere adottati di concerto con i rappresentanti dei lavoratori di ciascuna struttura.
11. Il fondo aggiuntivo per la produttività collettiva per il personale della sola Amministrazione Centrale di Euro **127.468,53** lordo Amministrazione al netto dell' IRAP per ciascun anno considerato (2006 e 2007) verrà ripartito con provvedimento del Direttore Amministrativo. La quota del fondo di cui al presente comma si aggiunge a quella indicata nel comma 10 e verrà ripartita con i medesimi criteri ivi stabiliti.
12. Il fondo aggiuntivo già destinato alla produttività individuale per il personale della sola Amministrazione Centrale di Euro **25.822,85** lordo Amministrazione al netto dell' IRAP per ciascun anno considerato (2006 e 2007), andrà ad integrare il fondo per la produttività collettiva. Le modalità di valutazione del personale, adottate da ciascuna struttura, in relazione all'apporto dato al raggiungimento degli obiettivi e alla partecipazione alle attività dovranno prevedere un parametro attinente alla "Qualità della prestazione professionale". L'importo di 25.822,85 Euro sarà riservato a remunerare ulteriormente i dipendenti che avranno ottenuto il punteggio più alto in relazione a tale parametro. A parità di punteggio, il budget a tal fine a disposizione della struttura verrà suddiviso in parti uguali.
13. Si applica, in materia di valutazione del personale dell'Amministrazione Centrale ai fini dell'attribuzione dei compensi per la produttività collettiva, quanto stabilito dal comma 5 e dal comma 6.
14. La sottoposizione al rischio per il quale disposizioni di legge prevedono il pagamento di apposite indennità non è oggetto di valutazione in sede di attribuzione del punteggio relativo al parametro "attività disagiate e rischiose".
15. L'attività di formatore non può essere oggetto di valutazione in ordine al parametro 1.
16. Il fondo per la produttività collettiva, anche in relazione alle somme di cui ai commi 8 e 12, può essere integrato dalle Strutture con risorse a carico dei propri bilanci per effetto di economie di spesa, in particolare:

a) in caso di espletamento, da parte di personale interno dell' Ateneo di particolare qualificazione, di prestazioni d' opera o di servizi che altrimenti avrebbero dovuto essere affidati all' esterno, sulla base di atti di programmazione risultanti da bilancio o da atti successivi;

b) in caso di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.

Gli eventuali incrementi finanziati con "fondi propri"⁴ delle Strutture dovranno complessivamente essere compatibili con il limite previsto dal comma 189 della legge finanziaria 2006. A tal fine l'Amministrazione provvederà ad una preventiva ricognizione dei possibili incrementi per tutte le Aree e Strutture dell'Ateneo.

17. I compensi annui, corrisposti con le integrazioni di cui al comma 16, saranno assegnati ai dipendenti in sede di ripartizione annua della produttività e secondo quanto disposto ai commi precedenti.

Per la remunerazione di particolari prestazioni professionali aggiuntive potrà essere erogato ai dipendenti un importo ulteriore, assegnato in sede di ripartizione annua della produttività e sempre a valere sulle integrazioni dei fondi a carico delle Strutture di cui al comma 16, che non potrà comunque superare l'importo massimo annuo di Euro 3000 lordo dipendente. Solo in relazione alle suddette prestazioni professionali aggiuntive i compensi potranno essere erogati anche al personale di Categoria D beneficiario dell'indennità di responsabilità di cui all' art. 63, comma 3, del C.C.N.L.

In ogni caso, i rappresentanti del personale nelle singole strutture dovranno essere preventivamente consultati in riferimento a tutte le somme erogate ai dipendenti.

I compensi annui pro capite corrisposti sul fondo per la produttività collettiva, comprensivo delle integrazioni a carico delle Strutture di cui al comma 16, non possono complessivamente superare l'importo di Euro 5000 lordo dipendente.

18. Qualora successivamente alla ripartizione annuale della produttività di competenza di un determinato anno, siano disponibili risorse a carico del bilancio di una Struttura didattica, scientifica e di servizio o di una Struttura dell'amministrazione centrale, ai sensi del comma 16, tali integrazioni saranno accantonate e assegnate al personale successivamente, contestualmente alla prima ripartizione annuale utile e sempre compatibilmente con il limite previsto dal comma 189 della legge finanziaria 2006.

19. Ai fini della ripartizione del budget alle strutture e delle modalità di valutazione di cui ai commi precedenti, il personale bibliotecario è considerato a tutti gli effetti personale dell' Amministrazione Centrale.

20. L'importo di Euro 1.924,26 lordo Amministrazione al netto dell' IRAP è destinato per l'anno 2006 quale compenso aggiuntivo di produttività collettiva per n. 1 unità di personale di categoria D che ha assunto l'incarico di **coordinatore dell'emergenza** (disposizione direttoriale 03/2093 del 25/03/2003). L'importo di Euro 11.546,00 lordo Amministrazione al netto dell' IRAP è destinato per l'anno 2007 quale compenso aggiuntivo di produttività collettiva per n. 6 unità di personale di categoria D che hanno assunto l'incarico di coordinatore dell'emergenza (delibera C.d.A. n.195 del 11/07/2006).

21. Il fondo per la **produttività collettiva derivante dai contratti conto terzi**, pari a Euro **195.968,00** al 31/12/2006, verrà ripartito in parti uguali a tutte le unità di personale in servizio a tempo indeterminato al 31/12/2006, escluso il personale di Categoria EP, il personale destinatario delle disposizioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 del CCNL 27.01.2005 e il

⁴ Per "fondi propri" si intendono quei fondi che non risultino a carico dei bilanci di funzionamento delle Strutture o del fondo di finanziamento ordinario dell'Ateneo.

personale che abbia percepito nell'anno 2006 compensi di cui all' art. 18 della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Il fondo per la **produttività collettiva derivante dai contratti conto terzi**, pari a Euro **137.175,00** al 26 ottobre 2007⁵ verrà ripartito in parti uguali a tutte le unità di personale in servizio a tempo indeterminato al 31/12/2007, escluso il personale di Categoria EP, il personale destinatario delle disposizioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 del CCNL 27.01.2005 e il personale che abbia percepito nell'anno 2007 compensi di cui all' art. 18 della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – Premio produttività per i progetti di miglioramento dei servizi presso l'Amministrazione Centrale

1. Una quota parte del fondo aggiuntivo per il personale della sola Amministrazione Centrale di cui all'art. 3, comma 12, pari a 7.746,85 Euro per ciascun anno considerato (2006 e 2007), sarà destinata a premiare i dipendenti che si distingueranno per le iniziative di miglioramento dei servizi presso l'Amministrazione Centrale.

Art. 3 – Somme a disposizione per l'incentivazione del personale a tempo determinato con contratto di lavoro di durata inferiore all'anno

1. Le parti concordano di destinare le economie di spesa da stanziamenti degli anni precedenti, pari a Euro **90.000,00** lordo Amministrazione al netto dell' IRAP, all'incentivazione del personale a tempo determinato con contratto di lavoro di durata inferiore all'anno, per remunerare la produttività e il miglioramento dei servizi degli anni 2006 e 2007. A tale importo si sommano i residui sugli stanziamenti previsti per l'incentivazione dello stesso personale negli anni precedenti (Euro **38.547,97 + 46.710,52**), come disposto dal C.C.I. 24/07/2006, art. 5.
La ripartizione per il 2006 e per il 2007 sarà effettuata sulla base delle procedure e dei criteri definiti nell'accordo sottoscritto il 20 dicembre 2004, tenuto conto, ai fini della quantificazione del budget utile, del numero degli aventi diritto e del totale di giorni lavorati.
La base di calcolo dell'incentivazione -importo annuo teorico riferito a 365 giorni lavorati- sarà commisurato all'importo medio assegnato alle strutture, in sede di ripartizione della produttività 2006 e 2007, per il personale a tempo indeterminato.
Eventuali economie di spesa sulla somma complessivamente messa a disposizione saranno destinate allo stesso scopo per remunerare la produttività e il miglioramento dei servizi dell'anno 2008.

Art. 4- Indennità accessoria mensile

1. Sono recepite le disposizioni di cui all'accordo siglato dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale il 4 settembre 2007, allegato al presente C.C.I. e che ne costituisce parte integrante.

Art. 5 - Compensi per disagio e rischio

1. Fermi restando i compensi per i centralinisti non vedenti previsti dalle vigenti disposizioni, per gli anni 2006 e 2007 sono corrisposte le seguenti indennità:
 - indennità di rischio di cui al D.P.R. n. 146/75;
 - indennità di reperibilità;
 - indennità di sportello;

⁵ L'importo da ripartire sarà aggiornato alla data del 31 dicembre 2007.

- indennità per attività prestata in giorno festivo/riposo settimanale;
 - indennità per ore festive agli stabularisti e agli addetti alle stalle;
 - indennità di disagio agli stabularisti;
 - indennità di turno;
2. L' indennità di reperibilità viene corrisposta limitatamente al personale con funzione di autista addetto agli organi di Governo dell'Ateneo, nella misura di un' indennità fissa di Euro 4 giornaliero lordo dipendente per un massimo di 6 giorni al mese ed un'indennità di disagio di Euro **160,00** mensili lordo dipendente per 11 mesi con decorrenza 1 gennaio 2006 e Euro 200,00 mensili lordo dipendente per 11 mesi con decorrenza 1 gennaio 2007.
 3. Le parti concordano di istituire altresì l'indennità di reperibilità per garantire i servizi resi dal personale dell'Area Edilizia e Impiantistica, dell'Area Sistemi Informatici e dell'Area Servizi Rete di Ateneo "serra", con decorrenza 31 dicembre 2007. Tale indennità sarà regolata da separato accordo, da sottoscrivere entro la predetta data, con il quale ne saranno definite le modalità di attribuzione e l'entità. In ogni caso, l'indennità sarà erogata a condizione della preventiva sottoscrizione dell'accordo, da parte delle delegazioni pubblica e sindacale, e del reperimento di risorse aggiuntive.
 4. L' indennità di sportello viene corrisposta solo al personale addetto allo sportello dell'Area Servizi per la Didattica nella misura di Euro 4,00 orari lordo dipendente, per 4 ore di " punta" al giorno per 110 giorni lavorativi, con il limite massimo di 11.000 ore incentivabili per l'intera struttura.
 5. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, è chiamato a prestare attività lavorativa nel giorno di riposo settimanale previsto, deve essere corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un'indennità pari a Euro 11,00 orari al lordo dipendente con diritto al riposo compensativo da fruire entro la settimana successiva. Tale prestazione è subordinata alla disponibilità del dipendente, che esplicherà formalmente per iscritto la sua accettazione, salvo i casi in cui la tipologia lavorativa preveda di norma prestazioni in orario festivo.
L'attività del dipendente che, per particolari esigenze di servizio, sia chiamato a prestare attività lavorativa in un giorno festivo non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto, sarà remunerata attraverso l'istituto del lavoro straordinario festivo e/o festivo e notturno.
 6. Agli stabularisti e agli addetti alle stalle è corrisposta un'indennità per ore festive di Euro 11,00 orari al lordo dipendente.
 7. Agli stabularisti di Categoria B viene altresì attribuita un'indennità di disagio pari a Euro 65,00 mensili lordo dipendente per 11 mensilità.
 8. L' attività svolta dal personale in più strutture deve essere valutata in sede di attribuzione dei compensi per la produttività collettiva in relazione al parametro 3 "Attività disagiate e/o rischiose".
 9. L' indennità di turno, pari a Euro 30,00 mensili lordo dipendente viene corrisposta al personale per il quale vi sia una rotazione ciclica in prestabilite articolazioni di orario.
 10. L' indennità di rischio per il personale classificato nei Gruppi IV e V previsti dal D.P.R. 146/75 è pari a 20,00 Euro mensili lordo dipendente.
 11. L' indennità di rischio per il personale classificato nei Gruppi II e III previsti dal D.P.R. 146/75 è pari a 28,00 Euro mensili lordo dipendente.

Art. 6 – Fondo per l' indennità di responsabilità

1. La delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale rinviano ad un' apposita sequenza contrattuale la definizione dei criteri generali per la corresponsione dell' indennità di responsabilità di cui all' art. 63, c. 2 del CCNL 9.8.2000, al personale appartenente alle Categorie B, C e D cui siano state attribuite posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità.
2. Al personale che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di:
 - addetto antincendio;
 - addetto al pronto soccorso e all'evacuazione dei lavoratori;
 - referente per la sicurezzaè attribuita, per gli anni 2005, 2006 e 2007, un' indennità una tantum pari a Euro 100,00 lordo amministrazione al netto dell' IRAP annui, per ciascun incarico e fino ad un massimo di due incarichi. L'importo pro capite annuo sarà commisurato ai giorni di effettivo svolgimento dell'incarico, tenuto conto della decorrenza e dell'eventuale termine.
Per il pagamento dell' indennità una tantum al personale di Categoria EP, l'Amministrazione si impegna ad integrare le risorse necessarie.
Le parti verificheranno successivamente la possibilità di riconoscere l' indennità di cui al periodo precedente anche ai responsabili delle attività didattiche e delle attività di ricerca in laboratorio (RAD e RAR). L'eventuale verifica positiva sarà oggetto di separato accordo integrativo del presente C.C.I.
3. Le indennità previste per il personale di categoria D con qualificati incarichi di responsabilità, come determinate nell'anno 2000 in applicazione del CCNL 9.8.2000, art. 63, c.3, continuano ad erogarsi secondo i seguenti importi: fascia bassa 3.000,00 Euro; fascia media 4.000,00 Euro; fascia alta 5.000,00 Euro. L'importo dell' indennità è corrisposto per due terzi su base mensile e per un terzo a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente.

Art. 7 - Trattamento accessorio al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. I compensi per il disagio e rischio vengono corrisposti al personale tecnico – amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale in proporzione al periodo di tempo lavorato.

Art. 8 – Fondo per il sostegno alle politiche di utilizzo dei mezzi pubblici

1. Per il sostegno alle politiche di utilizzo dei mezzi pubblici sono confermati Euro 51.645,70 per ciascun anno considerato (2006 e 2007), che verranno utilizzati sulla base degli specifici accordi con gli Enti competenti previa comunicazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica dal 1/1/2006 e scade il 31/12/2007.
2. A decorrere dal 1/1/2008, e fino alla stipula di un nuovo contratto collettivo integrativo in materia di trattamento accessorio, continuano ad applicarsi, per i compensi accessori di competenza 2008, soltanto le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, e 7 del presente contratto.

Pisa, 18/12/2007

IL COORDINATORE DELLA RSU

f.to Omar Benini

IL RETTORE

f.to Marco Pasquali

FLC CGIL

f.to Daniela Fabbrini

Federazione CISL UNIVERSITÀ

f.to Massimo Cagnoni

UIL PA

f.to Antonio Vigo

f.to Silvana Agueci

CONFSAL/SNALS UNIVERSITÀ – CISAPUNI

f.to Carlo Bianchi

DICHIARAZIONE A VERBALE CONGIUNTA

La R.S.U., le OO.SS. e la delegazione pubblica firmatarie del presente C.C.I., si impegnano, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla legge, a reperire ulteriori risorse per il finanziamento del salario accessorio del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo per l'anno 2008 e successivi.



UNIVERSITÀ DI PISA

Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale concordano l'istituzione dell'indennità accessoria mensile con decorrenza retroattiva al 1 gennaio 2006. Le disposizioni seguenti saranno integralmente recepite nel Contratto Collettivo Integrativo per il trattamento accessorio del personale tecnico - amministrativo da erogare per l'esercizio 2006.

Articolo 1. Indennità accessoria mensile

1. Ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNL 27.01.2005 e dell'art. 5, comma 2, del CCNL 28.03.2006, a decorrere dal 1 gennaio 2006, e sino a nuove disposizioni derivanti dai CCNL o dai CCI, è istituita, a valere sulle risorse del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale di cui all'art. 67 del CCNL 09.08.2000, per l'importo a tale scopo vincolato dal CCNL stesso, oltre le risorse espressamente destinate dal presente CCI, un'indennità accessoria mensile permanente lorda, da erogare per 12 mensilità senza maturazione di tredicesima, al personale di categoria B, C e D, sia a tempo indeterminato che determinato, non destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 30 del CCNL 27.01.2005.⁶
2. L'importo individuale dell'indennità di cui al presente articolo è determinato dall'importo del fondo espressamente destinato a tale scopo dal CCNL e dal CCI ed a tale finalità vincolato, diviso per il numero degli aventi diritto.
3. Per il 2006 e seguenti, il fondo è pari a 498.544,00 Euro lordo amministrazione esclusa Irap, per ciascun anno (161.206,00 Euro + 337.338,00 Euro) e il valore individuale mensile dell'indennità è pari a 20,00 Euro lordo dipendente.
4. L'indennità accessoria, spettante in funzione dei mesi di servizio prestati in corso d'anno, è corrisposta mensilmente con lo stipendio e non è decurtabile, salvo quanto previsto dall'art.10, c.1, lettera e) del CCNL 28.03.2006. La stessa non potrà inoltre essere erogata qualora il dipendente si trovi collocato in posizioni che per disposizioni normative prevedano la sola conservazione del posto di lavoro senza alcun trattamento economico principale o accessorio.
5. Le parti valuteranno successivamente l'opportunità di istituire, a decorrere dall'anno 2008 e sempre a valere sulle risorse del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale di cui all'art. 67 del CCNL 09.08.2000, un'indennità accessoria mensile temporanea lorda in aggiunta all'indennità di cui ai commi precedenti.

Articolo 2. Disposizioni transitorie

1. In prima applicazione l'indennità di cui all'art. 1, maturata con riferimento all'anno 2006, sarà corrisposta contestualmente allo stipendio del mese di ottobre 2007, quella maturata con riferimento all'anno 2007 contestualmente allo stipendio del mese di dicembre 2007.
2. Per la determinazione dei ratei da corrispondere a ciascun dipendente, sarà utilizzato il numero di ratei maturati al fine del pagamento della tredicesima mensilità, considerando anche i periodi di congedo parentale con retribuzione al 30%.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2008, l'indennità accessoria sarà erogata mensilmente.

Pisa, 4/9/2007

⁶ Per il periodo 1 gennaio - 31 ottobre 2006 è escluso il personale in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale solo se equiparato alla dirigenza del medesimo Servizio Sanitario Nazionale.

IL COORDINATORE DELLA RSU

f.to Omar Benini

IL RETTORE

f.to Marco Pasquali

FLC CGIL

f.to Daniela Fabbrini

CISL FEDERAZIONE UNIVERSITÀ

f.to Massimo Cagnoni

UIL PA – U.R.

f.to Antonio Vigo

f.to Silvana Agueci

CONFSAL/SNALS UNIVERSITÀ – CISAPUNI

f.to Carlo Bianchi
